

ASPETTI CIVILISTICI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

APPROVAZIONE BILANCI

ART.
106

DEROGA

- IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2364, SECONDO COMMA, E 2478 BIS, DEL CODICE CIVILE O ALLE DIVERSE DISPOSIZIONI STATUTARIE , L'ASSEMBLEA ORDINARIA È CONVOCATA **ENTRO CENTOTTANTA GIORNI** DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

ASSEMBLEE

- LE SOCIETÀ POSSONO PREVEDERE, ANCHE IN DEROGA ALLE DIVERSE DISPOSIZIONI STATUTARIE, **L'ESPRESSIONE DEL VOTO IN VIA ELETTRONICA, PER CORRISPONDENZA E L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE.**
- POSSONO ALTRESÌ PREVEDERE CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCONO L'IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI SENZA IN OGNI CASO LA NECESSITÀ **CHE SI TROVINO NEL MEDESIMO LUOGO, OVE PREVISTI, IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO O IL NOTAIO.**

DL 18/2020 – PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

APPROVAZIONE BILANCI

ART.
106

APPROVAZIONE DEL BILANCIO	ESERCIZI SOLARI		ESERCIZI NON SOLARI
	29/04/2020 termine ordinario	28/06/2020 termine differito	120 gg/180gg dalla chiusura dell'esercizio
DEPOSITO BILANCIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE	29/05/2020	28/07/2020	Entro 30 giorni dalla data di approvazione

Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare la proroga è sempre automatica, mentre per quelle con esercizio non coincidente, la proroga è da considerarsi valida ove il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cada tra il 17/03 ed il 31/07/2020.

DL 18/2020 – ASSEMBLEE VIRTUALI



DL 18/2020 – TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA

TRATTASI DI UN MECCANISMO VOLTO A MONETIZZARE LE IMPOSTE ANTICIPATE RELATIVE A PERDITE PREGRESSE ED ECCEDENZE ACE

ART.
55

SOGGETTI

- SOCIETA' DI CAPITALI

OGGETTO

- IN PRESENZA DI PERDITE FISCALI O DI ECCEDENZE ACE NON UTILIZZATE, SI PUO' GODERE IMMEDIATAMENTE DI UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 24% (ALIQ. IRES) DI TALI IMPORTI

PROCEDURA

- CESSIONE DI CREDITI SCADUTI DA OLTRE 90 GIORNI ENTRO IL 31/12/2020 ED UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA DAL GIORNO DELLA CESSIONE;
- LA NORMA PONE UN LIMITE AI COMPONENTI CHE POSSONO GENERARE DTA TRASFORMABILI, PARI AL 20% DEL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI

ESEMPIO DI PROCEDURA PER UNA SOCIETA' CHE HA PERDITE FISCALI PREGRESSE PARI A € 300.000

ART.
55

1. In data 25/06/2020 viene perfezionata la cessione di crediti per un valore nominale pari a € 800.000;
2. Si consideri che le imposte anticipate (DTA) relative alle perdite pregresse sono pari a € 72.000 ($€ 300.000 \times 24\%$);
3. Considerato però che il limite del 20% sul valore nominale dei crediti ceduti è pari a € 160.000, non tutte le perdite pregresse potranno generare credito d'imposta immediatamente utilizzabile;
4. Infatti il credito d'imposta utilizzabile dal 26/06/2020 sarà pari a € 38.400 ($€ 160.000 \times 24\%$) mentre potranno essere portate a deconto dei redditi di anni successivi perdite fiscali pari a € 140.000 ($€ 300.000 - € 160.000$)

DL 23/2020 – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ

Perdite di esercizio

GLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE SONO SOSPESI IN CASO DI PERDITE RILEVANTI INTERVENUTE NEL 2020

Clausola di postergazione

L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE DELLA RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI DI CUI AGLI ARTT. 2467 E 2497/QUINQUIES C.C. È SOSPESA FINO AL 31/12/2020

Presupposto della continuità

È CONSENTITO VALUTARE LE VOCI DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 CON I CRITERI DI NORMALE FUNZIONAMENTO A CONDIZIONE CHE LA CONTINUITÀ AZIENDALE SIA GIÀ PRESENTE NEL BILANCIO PRECEDENTE

DL 23/2020 – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA'

Crisi d'impresa

L'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA È PROROGATA DAL 15/08/2020 ALL'01/09/2021

Bilanci nel Terzo Settore

IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2019 DEGLI ENTI NON COMMERCIALI È PROROGATO DAL 30/04 AL 31/10/2020

Statuti nel Terzo Settore

IL TERMINE PER ADEGUARE GLI STATUTI ALLE DISPOSIZIONI DEL CTS È PROROGATO DAL 30/06/2020 AL 31/10/2020 PER ONLUS, ODV, APS E IMPRESE SOCIALI.

DL 23/2020 – RINVIO ENTRATA IN VIGORE CODICE CRISI D'IMPRESA


Il rinvio al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore della riforma prevista dal dlgs. 14/2019
non coinvolge l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl di minori dimensioni

Lo slittamento non ha riguardato infatti le norme del Codice della crisi che erano già in vigore al 9 marzo 2020

l'art. 379 del DI 14/2019 aveva fissato il termine ultimo per la nomina del Sindaco/Revisore al 16/12/2019

L'art. 8 del DI 162/2019 (c.d. Milleproroghe) ha posticipato tale adempimento all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019

Lo slittamento ha cambiato gli esercizi di riferimento sui quali valutare il superamento delle nuove soglie



2017 - 2018



2018 - 2019

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Il Dlgs 14/2019 riforma integralmente la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza rimodulando gli obblighi di nomina dell'organo di controllo



In particolare nelle Srl dovrà essere obbligatoriamente nominato il Collegio sindacale (anche in forma monocratica) o il Revisore, quando per due anni consecutivi dovesse essere superato uno dei seguenti limiti:

Attivo di bilancio pari a
€ 4.000.000

Ricavi pari a €
4.000.000

Dipendenti occupati in
media n. 20

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo nasce anche se viene superato per 2 anni consecutivi un diverso limite (es. nel 2018 limite dell'attivo, nel 2019 limite dei ricavi)

L'obbligo di nomina cessa (ma ciò non autorizza la revoca) al mancato superamento di alcun limite per tre anni consecutivi

In caso di omissione, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di un qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese

Unioncamere in una nota di dicembre 2019 ha invitato i Conservatori ad inviare alle società inadempienti una comunicazione per dare loro un termine entro il quale provvedere

A regime, l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti dovrà provvedere, entro 30 giorni, alla nomina

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Potenziali sanzioni agli amministratori per l'omessa nomina

Sanzione per omessa convocazione assemblea da € 1.032,00 a € 6.197,00 (art. 2361, comma 1 codice civile)

Denuncia al Tribunale ex art. 2409 codice civile nonché revoca dell'incarico per giusta causa

Nullità dei bilanci non corredati dalla prescritta relazione del collegio sindacale nonché di tutte le delibere adottate in assenza dei sindaci

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Secondo la ricostruzione che appare prevalente, nello statuto della Srl si può scegliere, riguardo ai controlli, tra una delle seguenti opzioni

Nomina del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale) e del Revisore



Il primo opera il controllo di legalità mentre al secondo è affidata la revisione legale

Nomina solamente del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale)



All'organo sindacale viene affidata anche la revisione legale e lo stesso deve essere composto solo da revisori

Nomina del solo Revisore con controllo di legalità svolto dai soci



In tali casi l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del CCII se non nelle realtÀ di minime dimensioni

DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

Sindaco



E' un organo della società, fa parte della sua governance

Partecipa alle assemblee, ai Cda ed ai comitati esecutivi

Deve monitorare la società ogni 90 giorni

Può richiedere la liquidazione giudiziale della società

Deve essere informato dalle banche sulle revoche dei fidi

Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione

Revisore



E' titolare di un incarico professionale, non è un organo della società

NO

Mero obbligo di controlli contabili periodici

NO

NO

NO

DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

i Revisori (persone fisiche o società) per svolgere l'attività devono essere iscritti nel Registro di cui al Dlgs. n. 39/2010



Per quanto riguarda il Collegio sindacale, almeno un componente deve essere iscritto in tale Registro

Se il Collegio sindacale è incaricato anche del controllo contabile, tutti i componenti devono esservi iscritti

Il Collegio segue le disposizioni del codice civile integrate dalle norme di comportamento emanate dal Cndcec

I Revisori svolgono la propria attività in base ai principi di revisione internazionali (Isa Italia)

DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

Basandosi essenzialmente sul controllo delle scritture contabili, **il revisore si presume percepirà le avvisaglie negative della crisi in una fase temporale successiva** rispetto a quando potrebbe accorgersene il sindaco

Da un lato si osserva quindi la evidente maggiore incisività dei poteri del sindaco, ma dall'altro il compenso (si presume) ridotto del revisore potrebbe indurre, specialmente le piccole Srl, alla nomina di quest'ultimo

La nomina dei sindaci deve essere iscritta entro 30 giorni al Registro Imprese mentre ciò non è obbligatorio **ma opportuno** per la nomina del revisore

DL 23/2020 – SOSPENSIONE CLAUSOLA POSTERGAZIONE

Per i prestiti effettuati dai soci alla propria società dal 09/04 al 31/12/2020 sono disapplicate le norme del codice civile che ne prevedono la postergazione rispetto agli altri debiti

L'intento è quello di favorire l'afflusso di risorse anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci

Tali prestiti potranno essere restituiti negli anni successivi senza che gli amministratori siano vincolati dalle regole sulla postergazione

Appare fondamentale indicare in futuro separatamente in nota integrativa i debiti verso soci non soggetti a clausola di postergazione

La norma è dettata espressamente per le Srl ma la giurisprudenza (Cassazione 16291/2018) tende ad estenderla alle Spa di ridotte dimensioni

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI



ART. 45 TUIR: presunzione di fruttuosità e di percezione degli interessi a meno di prova contraria (clausola statutaria; contratto; bilancio)

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

1. **Versamenti in c/aumento di capitale**

Sono versamenti anticipati delle somme che i soci devono corrispondere per la liberazione dell'aumento di C.S. che sarà deliberato dalla società e che essi intendono sottoscrivere. Tale riserva non può essere utilizzata per altro scopo. Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del C.S. Occorre una delibera assembleare.

2. **Versamenti in c/futuri aumenti di capitale**

Anche questi versamenti presentano un vincolo di destinazione ma l'aumento di C.S. non è ancora deliberato. Non possono essere utilizzati per coprire perdite o aumentare gratuitamente il C.S. L'operazione può essere effettuata anche senza una delibera assembleare.

3. **Versamenti in c/capitale o a fondo perduto**

Sono versamenti di tutti o anche di alcuni soci, di solito proporzionali alle quote di partecipazione che non hanno un vincolo di destinazione e che vanno ad incrementare le riserve. L'eventuale aumento di C.S. con utilizzo di tale riserva è da qualificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci.

4. **Versamenti a copertura di perdite**

Possono essere utilizzati solo per le coperture delle perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c. Occorre dare adeguata informativa nella nota integrativa.

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

DEFINIZIONE DEI FINANZIAMENTI

- Si tratta di prestiti assimilabili al contratto di mutuo (capitale di credito).
- La pattuizione del finanziamento lega esclusivamente ciascun socio alla società e può essere stabilita in modo del tutto libera:
 - a) può essere svincolato dalla proporzionalità di partecipazione al Capitale Sociale;
 - b) può essere effettuato tramite semplice scambio di corrispondenza;
 - c) può essere fruttifero o infruttifero.

L'eventuale delibera assembleare vincola solo i soci che hanno aderito
(Trib. Roma 11/02/1995)

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

DELIBERA CICR

La raccolta di fondi dai soci non è considerata “raccolta di risparmio tra il pubblico” al verificarsi delle seguenti condizioni previste dalla delibera CICR 19.07.2005:


- La facoltà sia prevista nello statuto;
- La raccolta avvenga esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2% del Capitale Sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi;

I FINANZIAMENTI E GLI APPORTI DEI SOCI

La clausola di postergazione della restituzione

Art. 2467 c.c. *“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”*

Ambito soggettivo:



Condizione oggettiva:

Il finanziamento deve essere stato concesso in condizioni di squilibrio dell’indebitamento rispetto al Patrimonio Netto o in situazioni ove sarebbe stato ragionevole apportare capitale e non prestiti

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

L'attuale periodo di emergenza rende difficile il puntuale incasso dei canoni di locazione immobiliare ponendo il proprietario (imprenditore) dinanzi a delle scelte

1. Concordare con il conduttore una riduzione del canone registrando la modifica contrattuale

2. Mantenere inalterato il contratto sperando in un successivo rientro da parte del conduttore

Cosa accade contabilmente e fiscalmente se successivamente il conduttore non versa i canoni pregressi ? (dipende dalla natura abitativa o commerciale dell'immobile)

Abitativo

Poiché l'imponibile viene determinato con le regole fondiarie si escludono dall'imponibile i canoni non incassati dopo la conclusione del procedimento di convalida di sfratto

Commerciale

I canoni non percepiti generano perdite su crediti (voce B.14) la cui deducibilità è automatica per importi < € 2.500 scaduti da almeno 6 mesi ovvero vincolata ad elementi certi e precisi

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono quando **contemporaneamente**:

Sono decorsi oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento (risultante da fattura o contratto)

Il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione (ovvero € 2.500 per le altre)


Il limite dimensionale è posto a € 100mln. di volume d'affari

ATTENZIONE: La pendenza di 4 canoni mensili da € 800 riferiti allo stesso contratto si considerano sopra soglia

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono in ogni caso quando: _



Il diritto alla riscossione è prescritto
(per i canoni di locazione cinque anni)




In questo caso la
deducibilità prescinde
dall'importo

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CANONI NON RISCOSSI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Elementi di certezza e precisione che consentono comunque la deduzione della perdita indipendentemente dall'importo



Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

Verbale di pignoramento negativo o irreperibilità del debitore



Incapienza patrimoniale del debitore che sconsigli la procedura esecutiva



Cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili



Esempio: Cessione pro-soluto

LE INFORMAZIONI SULL'EMERGENZA IN NOTA INTEGRATIVA

Nel bilancio 2019 si potrà applicare il presupposto di continuità aziendale indipendentemente dall'eventuale rilevanza degli effetti negativi prodotti dall'emergenza a condizione che la mancanza di continuità non sia da identificare in cause diverse dal Covid-19



- 1 Il ricorso a tale deroga deve essere specificamente illustrato in nota integrativa e non si applica se la crisi è antecedente e il Covid-19 ha solo contribuito ad aggravarla
- 2 Il problema riguarda solo le imprese che presentano incertezze significative sulla prospettiva di continuazione tali da indurre gli amministratori a ritenere non ragionevole la possibilità di riuscire a continuare l'attività
- 3 Si dovranno comunque illustrare le conseguenze dell'emergenza quali: il periodo di chiusura forzata, la riduzione degli ordini, la difficoltà a pagare i creditori, ma sole informazioni qualitative e mai quantitative
- 4 L'emergenza causata dal Covid-19 è un evento di competenza 2020 che non produce effetti sui valori di bilancio dell'esercizio 2019 per cui una eventuale svalutazione delle immobilizzazioni o delle rimanenze sarà contabilizzata in quest'ultimo esercizio

TERZO SETTORE E PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

Tutti gli enti non commerciali

Odv. Aps ed Onlus

Potranno approvare il bilancio 2019 entro il 31 ottobre 2020

Potranno adeguare gli statuti alle nuove regole del CTS entro il 31 ottobre 2020

Proroga dal 30/06 al 31/10/2020 del termine per l'utilizzo delle risorse erogate per il 5 x mille anno 2017

PROGRAMMA PROSSIMO WEBINAR DEL 19 MAGGIO 2020

Il Decreto Rilancio: Le novità per le Imprese e i Professionisti

Abolizione Irap saldo 2019 e
primo acconto 2020

Erogazione contributi a fondo
perduto per le piccole imprese

Concorso dello Stato nella
ricapitalizzazione delle PMI

Proroga al 16/09 dei versamenti
in scadenza tra marzo e maggio

Abolizione 1[^] rata IMU 2020 per
alberghi e stabilimenti balneari

Nuove regole per il Bonus a
Professionisti e Imprese

Ampliamento credito d'imposta
affitti commerciali

Estensione credito d'imposta su
sanificazione ambienti di lavoro

Nuovo credito d'imposta sugli
investimenti necessari a riapertura

Il Bonus vacanze per il turismo di
prossimità

Rimessione in termini per avvisi
bonari e accertam. con adesione

Superbonus 110% su risparmio
energetico e ristrutturazioni

Grazie e arrivederci